

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 4

Treviso, li 10/01/2012

CIRCOLARE N. 1/2012

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

IMPORTANTE E URGENTE

PERENZIONE ANCHE IN CASSAZIONE E CORTE D'APPELLO!!

Nelle pieghe della legge finanziaria del governo Berlusconi n. 183/2011 (Ministro della giustizia Nitto Palma) vi è l'articolo 26 che istituisce la perenzione (anche se non la chiama così) sia per i processi in Cassazione che in Corte d'Appello.

Il testo originario della norma prevedeva l'avviso della cancelleria alle parti costituite dell'onere di presentare l'istanza di trattazione del procedimento.

Non sarà a tutti noto perché occultato nelle pieghe della manovra salva Italia (speriamo che alla fine nonostante l'operazione sia "perfettamente riuscita" il paziente non muoia !) che l'art. 26 è stato però modificato dall'art. 14 del D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 (governo Monti, ministro Severino) che risulta essere stato convertito dalla legge dello stesso giorno 22 dicembre 2011 n. 214!

La modifica più rilevante consiste nel fatto che è stato soppresso l'avviso da parte della cancelleria cui dovrebbe seguire entro 6 mesi la presentazione dell'istanza.

Cosicché il termine di 6 mesi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge 212/2011, che è lo stesso giorno della promulgazione: **22 dicembre 2011**.

Il che significa che queste istanze (in mancanza di successive modifiche legislative) dovranno essere presentate entro il **21 giugno** (forse 22, ma meglio considerare il 21) **2012**.

Ciascun avvocato dovrà quindi effettuare un censimento dei ricorsi per **Cassazione** proposti contro **sentenze** (d'appello) **pubblicate** prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69: **4 luglio 2009**.

Per quanto riguarda invece le **cause di appello** sono sotto rischio di perenzione i ricorsi in appello "pendenti" (dovrebbe avere rilievo non la data della notifica dell'impugnazione, ma quella dell'iscrizione a ruolo) da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della vigente legge, e cioè **pendenti alla data del 22 dicembre 2008**.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo De Girolami